



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## **DOCUMENTO SUL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011,N. 201.**

### **ALLA RICERCA DELL'EQUITÀ**

L'intensificazione della crisi finanziaria ha richiesto l'adozione della quarta manovra di razionalizzazione delle entrate e delle spese pubbliche.

La politica economica dei tagli lineari si è rivelata insufficiente, perché ha colpito indiscriminatamente, senza abbattere le inefficienze e senza riuscire a determinare una fase di crescita di lungo periodo basata su liberalizzazioni, investimenti nei settori della conoscenza e dell'istruzione, sostegno alle imprese.

Dopo lo straordinario sforzo che ci ha consentito di entrare nell'euro, siamo tornati a un livello di debito/PIL non più sostenibile, perché la politica di contenimento del deficit si è rivelata inutile, dal momento che non è cresciuto contemporaneamente il prodotto interno.

Ora occorre agire direttamente sul volume del debito, se necessario anche con misure straordinarie non solo sul versante delle entrate, ed agire direttamente sulla capacità del Paese di riprendere a produrre ricchezza.

Tutti i confronti e le analisi economiche sulla nostra finanza pubblica ci dimostrano in sintesi due cose piuttosto semplici: abbiamo un livello di evasione fiscale troppo alto e una qualità della spesa pubblica inadeguata (in sintesi, spendiamo nella media europea, ma otteniamo servizi in media più bassi).

Occorre, invece, coniugare il rigore intelligente e lungimirante con la crescita economica stabile: occorre intervenire sull'evasione fiscale e sulle poste di spesa improduttiva per risanare in via strutturale il bilancio e destinare le eventuali risorse aggiuntive all'investimento ed al sostegno dell'occupazione.

### **MISURE DI EMERGENZA SENZA RIFORME**

Un'incisiva manovra di “messa in sicurezza” della finanza pubblica, richiesta in maniera decisa ed esplicita dall'Unione Europea, era imprescindibile. Si trattava di



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

adottare misure necessarie in tempi brevi, cosa fatta con tempestività, per cui un primo giudizio sulla manovra non può che essere positivo.

Tuttavia come associazione delle classi dirigenti pubbliche dobbiamo rilevare l'assenza della pubblica amministrazione dal decreto. Siamo, infatti, convinti del fatto che la pubblica amministrazione sia un fattore di competitività dell'economia di un Paese e che, in particolare, l'efficienza amministrativa sia un fattore di competitività nell'attrarre i capitali.

Una volta superata l'emergenza, va, poi, affrontata organicamente, con interventi strutturali, la riforma dell'amministrazione centrale e periferica. È, infatti, tempo di una riforma organica dell'amministrazione centrale e periferica secondo i principi della semplificazione e dell'informatizzazione dei procedimenti amministrativi, della programmazione, della separazione fra organismi di indirizzo e controllo (ministeri) ed organismi operativi (agenzie ed enti pubblici), della riduzione delle strutture periferiche, della concentrazione sinergica delle funzioni di supporto, della costituzione di centrali di acquisto di beni e servizi e di fornitura di servizi informatici, della valorizzazione del dirigente pubblico e dei suoi poteri di gestione, della valutazione e del merito.

Il decreto deve essere anche l'occasione, che non può essere sprecata, di introdurre misure di risparmio e misure volte ad evitare sprechi e duplicazioni di funzioni: utilizzando le risorse così reperite, si può favorire l'ingresso di giovani e qualificati funzionari (ciò per evitare che dal progressivo invecchiamento della Pubblica Amministrazione derivi una perdita di efficienza, con effetti negativi sul generale livello di competitività del sistema Paese, e al contempo per offrire opportunità di lavoro ai giovani, considerato l'elevatissimo tasso di disoccupazione giovanile esistente).

Pertanto, l'AGDP propone fra l'altro d'inserire nella legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

1. l'abolizione del vincolo percentuale previsto all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. l'abolizione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che per gli uffici di diretta collaborazione;
3. l'abolizione della norma contenuta nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sulla revoca anticipata dall'incarico dirigenziale;
4. lo stop alle S.p.A. pubbliche e alle amministrazioni parallele;
5. l'unificazione delle scuole pubbliche di formazione.



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

Si propone, altresì, l'immediata calendarizzazione del disegno di legge "anti-corrruzione".

Sono, poi, proposti alcuni interventi in materia previdenziale, finalizzati, attraverso risparmi su pensioni e TFR, all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di giovani funzionari.

L'AGDP, inoltre, pur essendo d'accordo sulla necessità di sopprimere l'INPDAP avrebbe preferito la creazione di un ente previdenziale unificato come emerso anche in sede di proposte emendative presentate con riferimento a precedenti manovre economiche.

L'Associazione pur condividendo l'esigenza di razionalizzare le strutture pubbliche al fine di realizzare la massima economicità, non può, però, non dirsi preoccupata dall'accorpamento dell'ente di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alla necessaria continuazione di vari istituti creditizi ed assistenziali per i dipendenti pubblici, peraltro completamente autofinanziati.

Ad ogni modo l'Associazione auspica il pieno riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità attualmente operanti presso l'Istituto, che sarebbe irrazionale disperdere nel nuovo contesto organizzativo.

Quanto alle riforme in materia previdenziale, si apprezzano le misure volte all'equità intergenerazionale nonché quelle volte a realizzare necessarie economie nel breve periodo, cui devono contribuire anche le pensioni in ragione dell'alta percentuale di spesa che assorbono. Vanno, però, conservate le norme che incentivano ed anticipano i pensionamenti dei pubblici dipendenti (costando più uno stipendio pubblico di una pensione), al fine di consentire nuove assunzioni nella pubblica amministrazione.

Bisogna, inoltre, continuare ad introdurre ed affinare misure volte al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Un Paese sano deve affrontare questo argomento con determinazione, vista anche la situazione di grande difficoltà economica. Un Paese sano non può sopportare questa situazione di ingiustizia sociale. Se l'evasione ammonta ad oltre 100 miliardi annui, un recupero di almeno il 30% di 100 miliardi potrà liberare risorse economiche per fare riforme strutturali, *in primis* quella fiscale.

Infine restano necessarie una riduzione del perimetro dell'amministrazione pubblica alle funzioni davvero essenziali e un più incisivo taglio dei "costi della



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

politica" (anche mediante la realizzazione della "anagrafe degli eletti"), che si accompagnino a un profondo processo di liberalizzazione delle attività produttive (liberalizzazione di licenze ed orari per tutte le attività commerciali, i servizi, le farmacie) e delle professioni.

Come evidenziato anche nei precedenti documenti relativi alle ultime manovre finanziarie, riteniamo che soltanto una Pubblica Amministrazione efficiente ed autonoma dalla politica, asservita unicamente alla legge, rinvigorita dall'immissione di giovani dirigenti e funzionari, possa costituire un fattore di garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e di crescita del Paese.

Le spese delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso valgono il 52,5% del PIL: se il Paese vuole ricominciare a crescere, è decisivo migliorare le modalità d'impiego di questo 52,5% del PIL, aumentare la produttività e premiare le amministrazioni capaci di farlo, tagliare i rami secchi e non i rami verdi della pubblica amministrazione, incentivando e motivando *in primis* la dirigenza pubblica.

Occorre ricostituire l'orgoglio dello svolgimento di pubbliche funzioni e promuovere l'etica della gestione della cosa pubblica.

Sulla base delle riflessioni sintetizzate nel presente documento, l'AGDP presenta quindi al mondo politico ed all'opinione pubblica alcune proposte di emendamenti al testo in esame, che, a parità di risparmi o con significativi risparmi di spesa, consentono di realizzare gli obiettivi di stabilizzazione finanziaria e, nello stesso tempo, procedere nella riforma ed ammodernamento della pubblica amministrazione.



Art.

All'articolo 22 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola “740” è sostituita dalla parola “570”, la parola “340” dalla parola “170”, la parola “370” dalla parola “200” e sono soppresse le lettere a) e b).

Conseguentemente

All'articolo 24 dopo il comma 31 è inserito il seguente:

“31-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2012, a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dai soggetti pensionati che percepiscono trattamenti complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, sulle fasce di importo eccedenti il predetto limite è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del cinque per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, al limite di cui al primo periodo del presente comma.*”



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a porre termine al protratto regime del blocco delle assunzioni e degli aumenti dei trattamenti economici nella Pubblica Amministrazione. In particolare, il "blocco" del *turn over*, andandosi a sommare a quello già realizzato con le precedenti manovre, non è accettabile, sia da un punto di vista di equità tra generazioni, venendo di fatto precluse ai giovani le opportunità lavorative connesse, sia in termini di minor efficienza per la stessa Amministrazione, con conseguente danno per l'intero sistema Paese.

Alla copertura si provvede con l'introduzione di un contributo del 5% delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, che produrrebbe un gettito di 340 milioni di Euro (il monte pensioni riferito a trattamenti superiori a 8 volte il minimo ammonta a circa 17 mld di euro, considerando che almeno l'80% di questo ammontare dovrebbe rientrare nella "franchigia" non tassata, verrebbero tassati al 5% circa 3,4 mld di euro).

Si intende, così, da un lato, rendere il sacrificio richiesto per la stabilità dei conti pubblici maggiormente equilibrato tra generazioni – alleviando almeno in parte la c.d. "sindrome di Anchise" che già grava sui giovani italiani – dall'altro, promuovere una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso l'inserimento di giovani funzionari.



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

**AC4829**

Art.

All'articolo 22 dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

*“9-bis. L'articolo 11, comma 18, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato”.*

## MOTIVAZIONE

L'articolo 1, comma 18, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 priva di qualsiasi valore l'incarico dirigenziale.

Tale disposizione introduce un *vulnus* irrimediabile all'autonomia del dirigente pubblico ed alla separazione fra politica ed amministrazione, peraltro in netta controtendenza con le linee di politica legislativa portate avanti a partire dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla legge 4 marzo 2009, n. 15 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Questa disposizione, di palese incostituzionalità, priverebbe di senso il conferimento di un incarico dirigenziale, con relativi obiettivi da raggiungere, la stipula di un contratto (seppure accessorio), le norme sulla responsabilità dirigenziale, sancendo un primato assoluto della politica sui dirigenti amministrativi.

Se ne propone, pertanto, l'abrogazione.



Art.

All'articolo 22 dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5-bis le parole “entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia,” sono soppresse e alla fine del medesimo comma e' aggiunto il seguente periodo: “Resta fermo che in caso di dirigenti di ruolo in eccedenza questi ultimi hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza”.
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente “Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento degli incarichi di livello dirigenziale previsti per i predetti uffici da ciascuna amministrazione con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi è prevista dal medesimo articolo 14, comma 2. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il periodo di durata dell'incarico, i





*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

*dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza  
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”.*



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## MOTIVAZIONE

Le proposte in questione sono volte ad introdurre delle modifiche alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni quale risposta a due esigenze fortemente sentite di rimozione degli ostacoli che ancor oggi impediscono, da un lato, il pieno dispiegarsi della necessaria flessibilità delle singole amministrazioni nel conferimento degli incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni e, dall'altro, l'abuso dello strumento offerto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

In particolare, per quanto riguarda la prima proposta emendativa, si ritiene utile rappresentare che la stessa risulta essere coerente con le recenti riforme del Governo e con le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni, anzi riconduce a sistema la materia. Infatti, nel contesto economico attuale in cui i continui e crescenti tagli alla spesa pubblica impongono un regime di blocco delle assunzioni e comportano, altresì, che, nei casi in cui vi sia la necessità di acquisire nuovo personale, vengano prioritariamente esperite procedure di mobilità, la previsione del comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 - che limita la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ai ruoli di amministrazioni diverse da quelle conferenti l'incarico, fissando dei tetti massimi percentuali - non appare più rispondente alle esigenze attuali ed alla *ratio* dei recenti interventi normativi. Si propone, pertanto, di abrogare la parte della disposizione che pone i limiti del rispetto delle quote percentuali.

La seconda proposta nasce dalla necessità di porre fine alla consuetudine di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, nella maggior parte dei casi, privi dei requisiti di elevata professionalità posti dalla norma. La facoltà concessa dalla disposizione che si propone di modificare, anziché costituire un'occasione per consentire il conferimento di incarichi a soggetti in possesso di elevate e specializzate competenze utili all'amministrazione e non rinvenibili all'interno della stessa, si è prestata ad un uso distorto, favorendo l'ingresso di soggetti solo in ragione della loro fidelizzazione alla politica. La proposta in questione mira a limitare l'attribuzione di incarichi agli esterni, prevedendola solo nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione (entro precisi limiti percentuali),



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

dove è naturalmente ammesso il carattere fiduciario degli incarichi, fermi restando i requisiti professionali necessari a ricoprire la funzione del dirigente nella pubblica amministrazione.



Art.

All'articolo 24 dopo il comma 31 sono aggiunti i seguenti:

“31-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

*“2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”;*

*“2-bis. In deroga a quanto previsto al comma precedente, chi ha compiuto sessantacinque anni di età matura il diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero decorsi sei mesi dal compimento del sessantacinquesimo anno di età se successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”;*

b) al comma 5 sono soppresse le parole da “*per raggiungimento dei limiti di età o di servizio*” fino a “*prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,*” e sono sostituite dalle seguenti: “*per cessazione del rapporto di lavoro dovuta a scadenza del contratto a tempo determinato,*”.

“31-*ter*. Il comma 23 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato”.

“31-*quater*. I maggiori risparmi di spesa conseguenti alle modifiche introdotte dai commi precedenti sono utilizzati per la riduzione dei risparmi di spesa derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

e per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale tecnico e di personale altamente qualificato”.

## MOTIVAZIONE

L'emendamento rende più rigorosa la disciplina in materia di termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, senza considerare il momento di maturazione dei requisiti pensionistici, così come fatto nel 1997 e nel 2010 negli interventi legislativi sui trattamenti in materia di TFS (e in modo più equo fra persone che cessano dal servizio contemporaneamente).

In particolare, la modifica proposta:

- permette un risparmio maggiore, che può essere utilizzato per attenuare il blocco delle assunzioni;
- ha anche un maggiore effetto dissuasivo del pensionamento anticipato, comportando ulteriori maggiori risparmi che possono ulteriormente ridurre il blocco delle assunzioni (si tratta in qualche modo di un "sacrificio dei padri a favore dei figli").



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

**AC4829**

Art.

All'articolo 21 dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:

*“20-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e lo svolgimento delle attività di formazione della dirigenza pubblica, la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa ed accorpata alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e i relativi organi decadono. Le attività di formazione dei Segretari Comunali e Provinciali saranno svolte dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno”.*

*“20-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente soppresso”.*



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## MOTIVAZIONE

Allo scopo di realizzare una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica, la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

**AC4829**

Art.

All'articolo 21 dopo il comma 20 è inserito il seguente:

*“20-bis. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, l'Agenzia per la regolazione dei servizi postali e ogni organismo di regolazione nel settore dei trasporti sono soppressi e le relative funzioni e risorse sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, che è trasformata in Autorità per i servizi pubblici. Fermo restando quanto stabilito dal precedente periodo, le relative modalità attuative sono stabilite con un regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; decorsi i predetti sei mesi, tutti gli adottati dagli enti o organismi soppressi ai sensi del presente comma sono nulli. I risparmi di spesa conseguenti sono utilizzati per la riduzione dei risparmi di spesa derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”*





*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## MOTIVAZIONE

Il proliferare negli ultimi anni di autorità indipendenti sta generando costi notevoli, che potrebbero essere abbattuti riconducendone le funzioni a un unico organismo operante sul complesso dei servizi pubblici. I risparmi di spesa che ne deriverebbero consentirebbero di limitare il blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, che rischia, da un lato, di aggravare la situazione di “invecchiamento” del personale pubblico e, dall’altro, di creare un clima di demotivazione e conflittualità all’interno della pubblica amministrazione, con evidenti conseguenze negative per l’intero Paese.



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

**AC4829**

ART.

All'articolo 22 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

*“9-bis. Anche al fine di agevolare l'attuazione dell'integrazione logistica e funzionale prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 novembre 2009, n. 179 e dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le pubbliche amministrazioni possono recedere, con preavviso di due mesi, dai contratti di locazione passiva anche laddove tale facoltà di recesso non sia prevista dal contratto di locazione.”*



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è finalizzato ad agevolare i piani di sinergia immobiliare e integrazione logistica, con notevoli risparmi per la spesa pubblica, prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di recedere dai contratti di locazione in essere.



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

**AC4829**

Art.

All'articolo 22 dopo il comma 9 sono inserito i seguenti:

*“ 9-bis. Al fine di acquisire elementi per interventi organici di razionalizzazione della spesa, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2012, un'indagine economico-statistica sul numero e costo complessivo, negli anni 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010, in valore assoluto e in percentuale rispetto al totale del bilancio dello Stato, dei seguenti organismi: organi costituzionali, autorità indipendenti, presidenza del consiglio dei ministri e ministeri, agenzie ed enti pubblici statali, aziende speciali e società in house dello Stato, regioni, province, comuni capoluogo di regione e di provincia, comuni raggruppati per provincia, circoscrizioni comunali raggruppate per provincia, aziende speciali e società in house di regioni, province e comuni capoluogo di regione o di provincia. Nell'ambito di tale indagine, una specifica sezione riguarda i seguenti dati: numero e costo, in valore assoluto e in percentuale, degli organi di vertice, degli uffici dirigenziali, del personale dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, del restante personale a tempo indeterminato e determinato, del personale in posizione di diretta collaborazione, del personale dirigenziale e non dirigenziale di aziende speciali e società in house di amministrazioni ed enti pubblici, del personale con rapporti di consulenza o collaborazione. Ai fini dell'indagine, la Commissione può avvalersi della collaborazione della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché degli organismi associativi di Regioni, Province e Comuni, e può chiedere informazioni e dati agli organismi ed amministrazioni pubbliche interessati”.*

*“9-ter. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa, per le valutazioni ed iniziative di competenza, ai Presidenti degli organi costituzionali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed al Presidente della citata Conferenza Unificata.”*



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## MOTIVAZIONE

Negli ultimi venti anni tutto il sistema pubblico (dagli organi istituzionali alle autorità indipendenti ed alle pubbliche amministrazioni di vario tipo) è stato sottoposto, ad ondate successive, ad ampi interventi di riassetto, in nome di una duplice finalità: modernizzazione/aziendalizzazione ed avvicinamento delle istituzioni al territorio.

Tuttavia, a fronte di alcuni risultati positivi si registrano anche molti effetti indesiderati: frammentazione dei centri di decisione istituzionale (con conseguente moltiplicazione della complessità delle procedure decisionali), proliferazione degli organismi rappresentativi e amministrativi e del "personale politico", moltiplicazione del personale delle pubbliche amministrazioni in rapporto fiduciario e consulenziale (che finisce a volte per creare una seconda "amministrazione parallela"), eccessiva moltiplicazione delle aziende speciali e società in house (con lievitazione di costi ed aggiramento di fatto sempre più ampio del pubblico concorso per l'assunzione di personale nell'area pubblica), e così via.

Di tutto questo si parla molto, ma spesso con una percezione approssimativa e, quindi, senza interventi correttivi decisi né effetti duraturi. Di qui la necessità, in tempi brevi, di una indagine economico-statistica diacronica, che offra finalmente dati chiari e certi, sulla cui base assumere, nel modo più oggettivo possibile, decisioni di "alleggerimento" e razionalizzazione del sistema ormai non più rinviabili a fronte del peso del sistema pubblico.



**A.C. 4829**

Art.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decreto”* sono sostituite dalle seguenti *“a decorrere dal 1 gennaio 2012”*;
- b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole *“A tal fine, in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2 e fino agli adempimenti di cui al successivo comma 7, i dirigenti e le strutture degli enti soppressi, continuano ad espletare le relative attività per assicurare la continuità dell’azione amministrativa e istituzionale secondo le direttive fornite dagli organi dell’Inps nell’ambito delle relative competenze.”*
- c) al comma 2, primo periodo, le parole *“di entrata in vigore della presente decreto legge”* sono sostituite con le seguenti *“del 31 dicembre 2011”*;
- d) al comma 2, secondo periodo, le parole *“di entrata in vigore della presente decreto legge”* sono sostituite con le seguenti *“del 1 gennaio 2012”*;
- e) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole *“costituiscono eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* sono aggiunte le seguenti *“qualora non assorbite nell’ambito della dotazione organica di cui al precedente periodo”*;
- f) al comma 4, secondo periodo, le parole *“cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2”* sono sostituite dalle seguenti *“rimangono in carica esclusivamente per gli adempimenti di cui al comma 2 e cessano con l’approvazione dei bilanci di chiusura di cui al comma 2”*.



*Associazione  
Classi Dirigenti  
delle Pubbliche Amministrazioni*

## **MOTIVAZIONE**

Il presente emendamento, che non comporta mancati risparmi né nuovi oneri per la finanza pubblica, è finalizzato a semplificare le operazioni contabili in vista del passaggio delle gestioni degli enti soppressi all'INPS facendo coincidere la soppressione degli enti con la naturale chiusura dell'anno finanziario.

L'attivazione delle procedure di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 165/1994 sono previste solo qualora le eventuali posizioni soprannumerarie non coprano le vacanze della nuova dotazione organica. Ciò consente di avvalersi da subito di personale di ruolo, ancorché soprannumerario, evitando procedure di assunzione di altro personale con evidenti risparmi sulla spesa del personale.

Per evitare incertezze gestionali che potrebbero complicare e ritardare il riassetto funzionale delle competenze all'interno dell'INPS è chiarito che gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per gli adempimenti connessi alla chiusura del bilancio dell'anno 2011 e cessano con l'approvazione del medesimo.